

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI URBANE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA L.R. 9/2017

1. ENTI RICHIEDENTI E SOGGETTI BENEFICIARI

Ai fini della presente deliberazione si definiscono:

a) Enti richiedenti:

- 1) I Comuni e gli Enti di gestione delle aree naturali protette che facciano richiesta di concessione di contributi per la realizzazione di interventi e di attività di manutenzione delle aree verdi urbane da parte dei soggetti di cui alla lettera b), ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 9/2017.

b) Soggetti beneficiari:

- 1) I comitati di quartiere riconosciuti dal comune, o dalle rispettive forme di decentramento amministrativo di cui all'articolo 17 del d.lgs. 267/2000, in cui è ubicata l'area verde;
- 2) Le associazioni senza fini di lucro costituite da cittadini residenti nei quartieri in cui sono situate le aree verdi o che ivi svolgono la propria attività lavorativa a carattere continuativo.

2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

2.1. Le domande di contributo sono presentate alla Regione Lazio, Direzione regionale competente in materia di Enti locali, tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: [risorseumane@regione.lazio.legalmail.it](mailto:risorseumane@regione.lazio.legalmail.it)

2.2. La domanda dovrà essere corredata dalla proposta di convenzione sottoscritta dall'Ente richiedente e dal soggetto affidatario, comprensiva di:

- a. progetto recante l'illustrazione dettagliata degli interventi e delle attività di manutenzione da realizzare;
- b. cronoprogramma degli interventi e delle attività su base almeno mensile;
- c. piano economico-finanziario;
- d. planimetria dell'area verde interessata.

2.3. Il controllo e la verifica delle dichiarazioni e degli atti di costituzione dei soggetti beneficiari di cui al punto 1 lettera b) sono di competenza dei Comuni o degli Enti gestori delle aree naturali protette.

I Comuni o gli Enti di gestione delle aree naturali possono presentare una sola domanda per singola annualità, ad esclusione del Comune di Roma Capitale che può presentare domande fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria per esso stanziata, stante l'estensione territoriale dello stesso e della popolazione ivi residente potenzialmente interessata.

3. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

3.1. I contributi di cui alla presente deliberazione sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie, di parte corrente e in conto capitale, disponibili in bilancio, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della l.r. 9/2017 e dell'eventuale rifinanziamento previsto dalla legge di stabilità regionale ai sensi del d.lgs. n. 118/2011.

3.2. Il cinquanta per cento delle risorse disponibili di cui al punto 3.1. è destinato alla concessione di contributi concernenti aree verdi situate nel Comune di Roma Capitale.

3.3. Il contributo concesso per ciascuna domanda non può superare il 90% del valore economico del progetto recante gli interventi e le attività di manutenzione e comunque non può superare l'importo di euro:

- a) 15.000,00, per la copertura delle spese di parte corrente;
- b) 5.000,00, per la copertura delle spese in conto capitale.

#### 4. SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

4.1. Sono ammissibili a contributo le spese di parte corrente relative alle attività espressamente indicate nel progetto allegato alla proposta di convenzione e concernenti:

- a) la manutenzione di prati, arbusti, siepi e alberi, ad esclusione degli interventi di potatura di alto fusto;
- b) la manutenzione di percorsi, arredi, recinzioni, attrezzature e macchinari;
- c) la pulizia dell'area verde e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione.

4.2. Sono ammissibili a contributo le spese in conto capitale relative agli interventi espressamente indicati nel progetto allegato alla proposta di convenzione e concernenti:

- a) l'acquisto e installazione di arredi, recinzioni, attrezzature ludiche e sportive e impianti di illuminazione e irrigazione;
- b) l'acquisto di attrezzature e macchinari per lo svolgimento delle attività di manutenzione dell'area verde.

4.3. Le attrezzature e i macchinari di cui al punto 4.2 lettera a) e b) sono di proprietà esclusiva dei Comuni o degli Enti gestori delle aree naturali protette e sono concessi in comodato gratuito agli enti beneficiari per il periodo della convenzione.

#### 5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

5.1. La Direzione regionale competente in materia di Enti locali, di concerto con la Direzione regionale competente in materia di bilancio, previa istruttoria congiunta, accoglie o rigetta la domanda, entro sessanta giorni dalla presentazione.

5.2. Le domande di contributo sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione. A tal fine fanno fede la data e l'ora di ricezione della posta elettronica certificata.

5.3. I contributi sono concessi agli Enti richiedenti nella misura non superiore al 90% del valore economico del progetto recante gli interventi e le attività di manutenzione e non può superare l'importo di euro 15.000,00, per la copertura delle spese di parte corrente, e di euro 5.000,00, per la copertura delle spese in conto capitale, fatte salve eventuali riduzioni disposte sulla base delle spese rendicontate;

5.4. I contributi sono liquidati agli Enti richiedenti nella misura del 90 per cento all'atto del provvedimento di concessione e nella misura del restante 10 per cento a seguito dell'approvazione della rendicontazione finale e sono da questi riversati ai soggetti beneficiari entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'erogazione del contributo da parte della Regione.

5.5. Il Direttore regionale competente in materia di Enti locali provvede, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare sul sito internet della Regione gli atti di concessione dei contributi di cui alla presente deliberazione e l'elenco dei relativi soggetti beneficiari.

## 6. RENDICONTAZIONE

6.1. I soggetti beneficiari, con cadenza semestrale, trasmettono all'Ente richiedente una relazione dettagliata contenente:

- a) l'illustrazione degli interventi e delle attività realizzati nel periodo di riferimento, in attuazione del progetto allegato alla convenzione, secondo le tempistiche e gli importi indicati nel cronoprogramma e nel piano economico-finanziario;
- b) la rendicontazione delle spese sostenute, debitamente documentate;
- c) i dati di cui all'articolo 16, comma 6 della l.r. 9/2017 al fine della pubblicazione a cura della Direzione regionale competente in materia di enti locali sul sito istituzionale della Regione.

6.2. Gli Enti richiedenti trasmettono alla Direzione regionale competente in materia di Enti locali, entro quindici giorni dal ricevimento, la relazione di cui al punto 6.1.

## 7. ESECUZIONE DEI CONTROLLI

7.1. La Regione e gli Enti richiedenti possono effettuare in ogni momento, con propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e di manutenzione delle aree verdi oggetto di contributi.

7.2. Qualora, a seguito della verifica della relazione di cui al punto 6 o dei controlli di cui al punto 7.1. la Regione rilevi l'omessa o l'incompleta realizzazione di quanto previsto ai sensi della convenzione, comunica all'Ente richiedente il termine entro il quale il soggetto beneficiario è obbligato ad adempiere.

7.3. Decorso inutilmente il termine di cui al punto 7.2. il Direttore regionale competente in materia di Enti locali adotta il provvedimento di riduzione o revoca del contributo ai sensi del punto 8.

## 8. RIDUZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI

8.1. Il Direttore regionale competente in materia di Enti locali adotta un provvedimento di riduzione proporzionale del contributo concesso nei seguenti casi:

a) qualora la spesa del progetto, quale risultante dalla rendicontazione finale, risulti inferiore rispetto a quella preventivata nel piano economico-finanziario allegato alla convenzione;

b) realizzazione parziale del progetto, fermo restando che deve essere garantita una realizzazione non inferiore al 60 per cento del valore economico del progetto, calcolato sulla base del piano economico finanziario dello stesso.

8.2. La riduzione del contributo è calcolata in misura proporzionale alla minor spesa del progetto o al valore degli interventi e delle attività non realizzati.

8.3. Il Direttore regionale competente in materia di Enti locali adotta un provvedimento di revoca del contributo concesso in caso di:

- a) omessa realizzazione di quanto previsto ai sensi della convenzione;

- b) mancata realizzazione degli interventi e delle attività previste dalla convenzione per un valore economico superiore al 60 per cento del progetto, calcolato sulla base del piano economico-finanziario ad esso allegato;
- c) modifica sostanziale del progetto proposto senza preventiva autorizzazione da parte della Regione;
- d) mancata presentazione della relazione di cui al punto 6.